

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2012, n. 302, S.O. n. 212 la [L. 24.12.2012, n. 228](#) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2013. Si sintetizzano le disposizioni che si ritiene siano di maggiore interesse. Siamo a disposizione per eventuali approfondimenti. Cordiali saluti.

IMPOSTE DIRETTE**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**[c. 473](#)

- È possibile procedere alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli ed edificabili, **posseduti alla data del 1.01.2013** non in regime d'impresa, a condizione che si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva (2% e 4%) in un'unica soluzione o in 3 rate annuali, a partire dal **30.06.2013** e sia redatta entro la stessa data una perizia asseverata a cura di un professionista abilitato. I contribuenti che hanno già eseguito una precedente rideterminazione del costo di acquisto possono detrarre dall'imposta dovuta quella in precedenza versata, ricalcolando le rate ancora pendenti.

DETAZZAZIONE INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO[cc. 481, 482](#)

- Per la proroga, nel periodo **dal 1.01 al 31.12.2013**, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una **speciale agevolazione**.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione; se il decreto non è emanato entro il 15.01.2013, il Governo promuoverà un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse previste a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
- Le misure si applicano con le medesime modalità anche per il periodo **dal 1.01.2014 al 31.12.2014**; il termine per l'emanazione del decreto che rende operativa l'agevolazione per il suddetto periodo è fissato al 15.01.2014.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO[c. 483](#)

- A decorrere dal 1.01.2013, sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. In particolare è incrementata:
 - **da 800,00 a 950,00 euro** la detrazione d'imposta per ciascun **figlio a carico**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
 - **da 900,00 a 1.220,00 euro** in relazione a ciascun figlio di **età inferiore a 3 anni**.
- È incrementata anche l'ulteriore detrazione prevista per ogni **figlio a carico portatore di handicap**, che passa da 220,00 a 400,00 euro. In tal caso, quindi, le nuove detrazioni diventano:
 - 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a 3 anni;
 - 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a 3 anni.

DEDUZIONI IRAP[cc. 484, 485](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 sono aumentate le deduzioni Irap per cuneo fiscale, che passano a:
 - **7.500 euro** (anziché 4.600) per ogni lavoratore dipendente **a tempo indeterminato** impiegato nel periodo di imposta, aumentate a **13.500 euro** (anziché 10.600 euro) per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
 - **15.000 euro** (anziché 9.200 euro) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a **21.000 euro** (anziché 15.200 euro) per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
- È incrementata l'**ulteriore deduzione dalla base imponibile Irap**, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a 180.999,91 euro, nelle seguenti misure:
 - a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
 - b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
 - c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
 - d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
- Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone

fisiche esercenti attività commerciali, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625.

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI[c. 501](#)

- A decorrere dall'1.01.2013, è ridotta **al 20%** la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa.
- Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2013) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
- **ATTENZIONE : PER EFFETTO DI QUESTE NUOVE DISPOSIZIONI L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE DA PARTE DI IMPRESE RISULTA MENO CONVENIENTE RISPETTO ALL'ACQUISTO "PRIVATO" DELLA AUTOVETTURA DA PARTE DEL SOCIO/AMMINISTRATORE PER IL CUI UTILIZZO AI FINI AZIENDALI PUO' ESSERE RICONOSCIUTO IL RIMBORSO KILOMETRICO**

RIVALUTAZIONE REDDITO AGRARIO E DOMINICALE[c. 512](#)

- Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i **redditi dominicale e agrario** sono **rivalutati del 15%**.
- Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la **rivalutazione è pari al 5%**.
- L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, c. 50 L. 662/1996 (pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario).
- Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle nuove disposizioni.

SOCIETÀ AGRICOLE[cc. 513, 514](#)

- È abrogata per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, la possibilità di determinare il reddito con le modalità fondiarie ex art. 32 Tuir.
- Per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, è abrogata la possibilità di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
- Le opzioni esercitate per tali regimi agevolati di determinazione del reddito agrario perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2014.
- Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si tiene conto delle nuove disposizioni.

ESENZIONE DA IRAP[c. 515](#)

- Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'Irap le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'art. 55 Tuir (imprenditori individuali), ovvero arti e professioni, che:
 - non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, e
 - impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto ministeriale.

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI[c. 526](#)

- È prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12 Tuir a favore dei soggetti non residenti. La detrazione relativa all'anno 2013 **non rileva** ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2014.

IVA

BASE IMPONIBILE IVA E FATTURE IN VALUTA

[c. 325, lett. a\)](#)

- Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del **giorno di effettuazione** dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.
- La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

FATTURA ELETTRONICA

[c. 325, lett. d\), n. 1\)](#)

- Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta **in un qualunque formato elettronico**; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato **all'accettazione da parte del destinatario**.
- Il soggetto passivo assicura **l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto** e la **leggibilità** della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine e integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

EMISSIONE DELLA FATTURA

[c. 325, lett. d\), n. 1\)](#)

- Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
- L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno 5 anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei 5 anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di Iva.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.
- La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione** o messa a disposizione del cessionario o committente.

CONTENUTO DELLA FATTURA

[c. 325, lett. d\), n. 1\)](#)
[Ris. Ag. Entrate](#)
[1/E/2013](#)

- La fattura contiene le seguenti indicazioni:
 - a) data di emissione;
 - b) numero progressivo che la **identifichi in modo univoco**;
 - c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 - d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
 - e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 - f) **numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente** ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, **numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro** di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione, **codice fiscale**;
 - g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
 - h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
 - i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

- j) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- k) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- l) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

ANNOTAZIONI NELLA FATTURA

[c. 325, lett. d\),
n. 1\) e n. 2\)](#)

- La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
 - a) cessioni relative a **beni in transito** o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta (a norma dell'art. 7 -bis, c. 1 Dpr 633/1872), con l'annotazione «*operazione non soggetta*»;
 - b) operazioni di **cessioni all'esportazione**, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater Dpr 633/1972), con l'annotazione «*operazione non imponibile*»;
 - c) operazioni esenti (di cui all'art. 10 Dpr 633/1972, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «*operazione esente*»;
 - d) operazioni soggette al **regime del margine** (previsto dal D.L. 41/1995), con l'annotazione, a seconda dei casi, «*regime del margine - beni usati*», «*regime del margine - oggetti d'arte*» o «*regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione*»;
 - e) operazioni effettuate dalle **agenzie di viaggio** e turismo (soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter Dpr 633/1972), con l'annotazione «*regime del margine - agenzie di viaggio*»;
 - f) cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi **debitori d'imposta in altro Stato UE**, con l'annotazione «*inversione contabile*»;
 - g) operazioni in regime di "reverse charge" (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC), con l'annotazione «*inversione contabile*».
- Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio (in regime di reverse charge) recano l'annotazione «*autofatturazione*».

FATTURA CUMULATIVA O CON ALIQUOTE IVA DIVERSE

[c. 325, lett. d\), n. 1\)](#)

- Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
- Per le operazioni effettuate **nello stesso giorno** nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.
- Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario, da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.
- Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

[c. 325, lett. d\), n. 1\)](#)

- La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte.
- La fattura è emessa al **momento dell'effettuazione dell'operazione** determinata a norma dell'art. 6 Dpr 633/1972. In deroga a tale regola:
 - a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche previste, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il **giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** delle medesime;
 - b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il **mese successivo a quello della consegna** o spedizione dei beni;
 - c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea non soggette all'imposta, ai sensi dell'art. 7-ter Dpr 633/1972, la fattura è emessa entro il **giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;
 - d) per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti nel territorio e ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della Ue, la fattura è emessa entro il **giorno 15 del mese**

successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

- Pertanto, è estesa la possibilità della fatturazione differita, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, **anche per le prestazioni di servizi**, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione.

OBBLIGO DELLA FATTURA PER OPERAZIONI NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE

[c. 325, lett. d\), n. 2\)](#)

- I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'Iva **per carenza del requisito della territorialità** (articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972) e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
 - a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti (di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9)), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta **in un altro Stato membro dell'Unione Europea**, con l'annotazione «*inversione contabile*»;
 - b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate **fuori dell'Unione europea**, con l'annotazione "*operazione non soggetta*".

FATTURA SEMPLIFICATA

[c. 325, lett. e\)](#)

- La fattura di ammontare complessivo **non superiore a 100 euro**, nonché la fattura rettificativa (art. 26 Dpr 633/1972), può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'art. 21 Dpr 633/1972, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) data di emissione;
 - b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
 - c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 - d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
 - e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
 - f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
 - g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
 - h) per le fatture rettificative (emesse ai sensi dell'art. 26 Dpr 633/1972), il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che risultano modificate.
- La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
 - a) cessioni intracomunitarie (di cui all'art. 41 D.L. 331/1993);
 - b) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) Dpr 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE (operazioni di cui all'art. 21, c. 6-bis, lett. a) Dpr 633/1972).
- Con decreto il Ministro dell'Economia può innalzare fino a 400 euro il limite, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi generali.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

[c. 325, lett. f\)](#)

- Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica.
- Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
- Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonché dei registri e documenti previsti ai fini Iva, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
- Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

BENI OGGETTO DI PERIZIE[c. 326, lett. a\)](#)

- Non costituiscono acquisti intracomunitari l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie, oltre ai beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente nello stato dell'Unione europea di provenienza o per suo conto in altro Stato membro o extra Ue.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE[c. 326, lett. b\)](#)

- Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto **dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario** o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. In sostanza, il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari coincide con quello delle corrispondenti cessioni, senza quindi più distinguere, a differenza della previgente disciplina, se, ai fini dell'individuazione del momento impositivo degli acquisti intracomunitari, il trasporto avviene con mezzi del cedente o del cessionario
- Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
- Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.
- Se anteriormente al verificarsi dell'evento è stata emessa la fattura relativa a un'operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (**non rileva più il pagamento di acconti**).
- Le cessioni ed i trasferimenti di beni e gli acquisti intracomunitari **effettuati in modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.

EMISSIONE DI AUTOFATTURA PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI[c. 326, lett. e\), n. 4\)](#)

- Il cessionario di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere **entro il giorno 15 del 3° mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno **15 del mese successivo** alla registrazione della fattura originaria.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INTRACOMUNITARIE[c. 326, lett. f\)](#)

- Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, entro il giorno **15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**, e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Nella fattura deve essere indicato il titolo di non imponibilità e dell'eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. **L'obbligo di integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso **a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.
- Le autofatture emesse dal cessionario per gli acquisti intracomunitari sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
- Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti.
- Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

SANZIONE PER ERRATA DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI[c. 327](#)

- La sanzione ridotta applicata alle operazioni non imponibili o esenti non correttamente documentate o registrate è estesa anche alle operazioni che non sono soggette all'Iva.

EMISSIONE DELLE FATTURE MEDIANTE REGISTRATORI DI CASSA

[c. 328](#)

- Le fatture possono essere emesse mediante gli apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, le fatture possono indicare, ai fini dell'identificazione del cedente/prestatore, in luogo delle generalità di quest'ultimo, i relativi dati identificativi, determinati con decreto ministeriale.

VOLUME D'AFFARI

[cc. 325, lett. c\) e 329](#)

- Le operazioni **non rilevanti territorialmente** oggetto di fatturazione dal 1.01.2013 (nei confronti di un soggetto passivo debitore d'imposta in altro paese Ue o effettuate fuori dal territorio della Ue) **concorrono alla formazione del volume d'affari** annuo del cedente o prestatore di servizi.
- Tali operazioni, **che non generano plafond** per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'Iva, sono irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.
- È confermata l'irrilevanza nel calcolo del volume d'affari dei passaggi di beni tra attività separate e delle cessioni di beni ammortizzabili, con la precisazione che rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato Patrimoniale, ossia i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

ENTRATA IN VIGORE NUOVE REGOLE SULLA FATTURAZIONE

[c. 335](#)

- Le disposizioni relative alle nuove modalità di fatturazione si applicano alle operazioni effettuate a partire **dal 1.01.2013**.

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

[c. 480](#)

- A decorrere **dal 1.07.2013** l'aliquota ordinaria Iva pari al 21% è incrementata **al 22%**.

IVA 10% PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI

[cc. 488-490](#)

- Alle seguenti prestazioni, rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti "svantaggiati" in esecuzione di **contratti di appalto e di convenzioni in generale, stipulati dopo il 31.12.2013**, si applica l'Iva con **aliquota del 10%** (anziché del 4%):
 - prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;
 - prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
 - prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
 - prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e altre prestazioni accessorie;
 - prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

IVA OPERAZIONI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

[cc. 520, 521](#)

- Sono esclusi dal regime di esenzione Iva i servizi di gestione individuale di portafogli; i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a tale servizio, sia attività esenti possono optare per la separazione delle attività.
- Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate **dal 1.01.2013**.

ALTRE IMPOSTE**IMU**[cc. 380-385](#)

- Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imu, per gli **anni 2013 e 2014**:
 - a) è **soppressa la riserva allo Stato pari al 50%** dell'importo dovuto per tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
 - c) è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello **0,76%**;
 - d) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- Per l'anno 2013 è differito **al 30.06.2013** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

TARES[c. 387](#)

- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 158/1999.
- Fino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile dei locali e delle aree** suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici **dichiarate o accertate** ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della Tariffa di igiene ambientale.
- Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
- Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione è effettuato mediante **modello F24**, nonché tramite apposito **bollettino di conto corrente postale**.
- Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in **4 rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
- Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato **ad aprile**, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
- Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo **versato nell'anno precedente** a titolo di TARSU o di TIA1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1.01.2013, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.
- In ogni caso, il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.
- Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a **0,30 euro per metro quadrato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
- È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

IMPOSTA DI BOLLO CERTIFICATI PENALI[c. 486](#)

- Dal 1.01.2013 i certificati penali sono assoggettati all'imposta di bollo.

TOBIN TAX[cc. 491-500, Tab. 3](#)**TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ**

- Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (di cui all'art. 2346, c. 6 C. C.) emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello **0,2% sul valore della transazione**.
- L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
- Per il 2013, l'imposta è stabilita nella misura dello **0,22%** (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati).
- È soggetto a tale imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della

conversione di obbligazioni, mentre l'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

- L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento ed è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale.

OPERAZIONI SU CONTRATTI DERIVATI

- Le operazioni su strumenti finanziari derivati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari, e le operazioni sui valori mobiliari, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari (inclusi warrants, covered warrants e certificates) sono soggette, al momento della conclusione, **all'imposta in misura fissa**, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla L. 228/2012.
- Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con decreto del Ministro dell'Economia.

- L'imposta è **versata dal contribuente**.

OPERAZIONI CON ALTA FREQUENZA

- Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (azioni, strumenti partecipativi e derivati).
- L'imposta si applica con un'aliquota dello **0,02%** sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale.
- L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini.

ENTRATA IN VIGORE E DEDUCIBILITÀ

- La nuova Tobin tax si applica alle transazioni concluse:
 - a decorrere **dal 1.03.2013**, per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le negoziazioni ad "alta frequenza" relative a tali trasferimenti;
 - a decorrere **dal 1.07.2013**, per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti derivati.
- La nuova imposta **non è deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI

[c. 509](#)

- Per l'imposta di bollo sui prodotti finanziari, di cui all'art. 13, c. 2-ter Dpr 642/1972, se dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche, è introdotto un nuovo limite massimo (pari a 4.500,00 euro).

IMPOSTA PATRIMONIALE SU IMMOBILI ALL'ESTERO (IVIE)

[cc. 518, 519](#)

- È differita **dal 2011 al 2012** la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
- L'imposta è stabilita nella misura ridotta dello **0,40% per l'immobile adibito ad abitazione principale** e per le relative pertinenze; è stato soppresso il regime dei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e delle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.
- Agli immobili abitazione principale e agli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile l'art. 70, c. 2 Tuir, che fa concorrere alla formazione del reddito complessivo i fabbricati situati all'estero.
- È introdotta la modalità di versamento dell'imposta **in acconto e a saldo**, anziché in unica soluzione, con le stesse modalità previste per l'Irpef.
- I versamenti relativi all'imposta effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

IMPOSTA PATRIMONIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVAFE)

[cc. 518, 519](#)

- È differita **dal 2011 al 2012** la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
- La misura fissa dell'imposta pari a **34,20 euro** è applicabile ai conti correnti bancari e libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche, e non più solo se detenuti in Stati Ue o aderenti allo See.
- È introdotta la modalità di versamento dell'imposta **in acconto e a saldo**, anziché in unica soluzione, con le stesse modalità previste per l'Irpef.
- I versamenti relativi all'imposta effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

RISCOSSIONE**SANATORIA SOMME ISCRITTE A RUOLO FINO A 2.000 EURO**[c. 527](#)

- **Decorsi 6 mesi dal 1.01.2013**, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, **iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999**, sono automaticamente annullati.
- Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

CREDITI A FAVORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE[cc. 528-530](#)

- Per i crediti diversi da quelli di importo fino a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, e non si applicano gli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/1999 in merito al discarico per inesigibilità dei ruoli.
- Per i ruoli consegnati **fino al 31.12.2011** (anziché 31.12.2010), la comunicazione di inesigibilità deve essere inviata **entro il 31.12.2014** (anziché 31.12.2013).

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO[cc. 537-543](#)

- A decorrere dal 1.01.2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a **sospendere immediatamente** ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una **dichiarazione da parte del debitore**, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore.
- La presentazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione della dichiarazione, anche con modalità telematiche, deve avvenire **entro 90 giorni dalla notifica**, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
- La dichiarazione deve documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
 - a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
 - b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
 - c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
 - d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
 - e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
 - f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
- Entro il termine di **10 giorni successivi** alla data di presentazione della dichiarazione, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori **60 giorni**, l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
- In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di **220 giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite **sono annullate di diritto** e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
- Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa **dal 100% al 200%** dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
- Le disposizioni si applicano **anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1.01.2013**.

RISCOSSIONE DI DEBITI FINO A 1.000 EURO[cc. 544, 545](#)

- In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, intrapresa **successivamente alla data del 1.01.2013**, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 giorni** dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
- È stata abrogata la disposizione che prevedeva, in caso di riscossione coattiva dei debiti fino a 2.000 euro

intrapresa successivamente al 13.07.2011, l'invio al contribuente, prima dell'azione cautelare ed esecutiva, di 2 solleciti di pagamento.

AGEVOLAZIONI

CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO

[cc. 95-97](#)

- **A decorrere dall'anno 2013** è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'Economia e con il Ministero dello Sviluppo economico, con particolare riferimento alle **piccole e medie imprese**, nonché per la riduzione del cuneo fiscale.
- Il credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

INCENTIVI ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE

[c. 252](#)

- Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto interministeriale 5.10.2012, che prevede incentivi gradualmente in caso di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine con incremento della base occupazionale.

CREDITO DI IMPOSTA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO

[cc. 285-287](#)

- È istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università e istituti universitari statali e università non statali legalmente riconosciute.
- Con successivo decreto interministeriale sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di spesa previsti.

RILASCIO DEGLI IMMOBILI PER FINITA LOCAZIONE

[c. 412](#)

- È prorogato **al 31.12.2013** il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI

[c. 422](#)

- È **fissato a 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 83/2012 (12.08.2012)**, anziché dal 1.01.2013, il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è possibile fruire di un contributo per l'acquisto, anche in leasing, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive, consegnando un veicolo per la rottamazione, previsto dall'art. 17-decies del citato decreto.

**LAVORO E
PREVIDENZA****VERIFICHE INPS STRAORDINARIE**[c. 109](#)

- Nell'ambito delle attività di verifica, l'Inps nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento, della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di **invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità**.

CUD ON LINE[c. 114](#)

- A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI[cc. 239-248](#)

- Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione e di ricongiunzione dei periodi assicurativi, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora **non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico**.
- La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di **vecchiaia** (ai sensi dell'art. 24 D.L. 201/2011), nonché dei trattamenti per **inabilità** e ai **superstiti** di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
- Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
- Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione **più elevati** tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cumulo e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
- La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto **tutti e per intero i periodi assicurativi** accreditati presso le gestioni e il pagamento sarà eseguito dall'Inps.
- Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il **trattamento pro quota** in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di **tutti i periodi assicurativi non coincidenti**, accreditati nelle diverse gestioni.
- Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione onerosa ai sensi della L. 29/1979 la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1.07.2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato entro il 1.01.2014, per accedere al nuovo sistema di cumulo.
- Per i casi di presentazione della domanda di totalizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2006 anteriormente al 1.01.2013 e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, è consentito, previa rinuncia alla domanda di totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in base al nuovo sistema di cumulo.

ASPI E MINI ASPI[c. 250, lett. a\)-e\)](#)

- A decorrere **dal 1.01.2016** e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
 - a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti **negli ultimi 12 mesi**, anche in relazione ai trattamenti brevi (mini-ASpl);

- b) per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti **negli ultimi 18 mesi**.
- L'indennità mini-Aspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; **ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.**
 - In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità mini-aspi non è sospesa d'ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi.
 - Alle prestazioni liquidate dall'Aspi si applicano le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, in quanto compatibili.

DISOCCUPAZIONE PER SETTORE EDILE[c. 250, lett. h\)](#)

- Dal 1.01.2017 sarà abrogato il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati.

PARI OPPORTUNITÀ UOMO-DONNA NELL'ACCESSO AL LAVORO[c. 338](#)

- Il divieto di qualsiasi discriminazione in caso di assunzione, previsto dall'art. 27 D. Lgs. 198/2006, riguarda anche la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio e l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

PROROGA DI SCADENZE[c. 388](#)

- È differito al **30.06.2013** il termine:
 - di autocertificazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
 - per la continuazione dell'esercizio dell'attività di consulente finanziario nelle more della istituzione del relativo Albo;
 - di equiparazione allo *status* di cittadino per lavoratori extracomunitari ai fini dell'utilizzo della documentazione amministrativa semplificata;
 - per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione;
 - del periodo di mantenimento degli **ammortizzatori sociali per i settori non coperti da Cig**.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE[c. 400](#)

- Le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30.11.2012, che superano il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il **31.07.2013**, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI[c. 405](#)

- È prorogato per tutto il 2013 il finanziamento di alcuni ammortizzatori sociali previsti dall'art. 19, cc. 14, 15 e 16 D.L. 185/2008, relativi a:
 - contratti di solidarietà stipulati al fine di evitare riduzione delle eccedenze di personale e licenziamenti plurimi;
 - rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cigs per cessazione dell'attività;
 - contributo a Italia Lavoro agli oneri di funzionamento e ai costi generali.

VARIE

SPESE DI GIUSTIZIA

[cc. 17, 18](#)

- Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
- Le disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati dal 31.01.2013.

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI

[c. 19, n. 2\)](#)

- **A decorrere dal 30.06.2014** nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e le comunicazioni da parte della cancelleria hanno luogo esclusivamente con **modalità telematiche**.

PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

[c. 19, n. 3\)](#)

- Il ricorso di ammissione al passivo può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
- L'obbligo all'uso del solo canale telematico nelle procedure concorsuali concerne gli atti e i documenti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e di quello straordinario.
- Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale, entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

PROCEDURA DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI

[cc. 20, 21](#)

- La procedura di pignoramento dei crediti è digitalizzata ed è soggetta a modifiche sostanziali, con effetto a decorrere dai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dal 1.01.2012.

ENTRATA IN VIGORE

[c. 561](#)

- La Legge di Stabilità per il 2013 è entrata in vigore il **1.01.2013**.